



## Ciclo di incontri

# Teoria e prassi della procedura civile internazionale di derivazione europea: *la ricomposizione ed il coordinamento di un quadro normativo “falsamente unitario”*

Anche evidenziando aspetti e problematicità di deontologia professionale, gli incontri muovono dal presupposto che il diritto internazionale privato e processuale europeo è oggi altamente specializzato e frammentato. Teorici e pratici del diritto sono chiamati a coordinare norme diverse, da interpretare ed applicare anche alla luce dei diritti fondamentali e dei principi di deontologia professionale. In questo senso, il ciclo di incontri intende affrontare il tema della ricomposizione e del coordinamento delle regole europee in materia di giurisdizione internazionale in materia civile e commerciale evidenziando gli aspetti critici emersi nel corso di diversi progetti co-finanziati dall'Unione europea, così da poter diffondere i risultati positivi delle analisi già svolte e coinvolgere attivamente gli operatori del diritto che più frequentemente elaborano soluzioni ai problemi che emergono nella prassi giudiziaria.

Gli eventi si svolgeranno online sulla piattaforma Zoom. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi compilando il [modulo online](#). I partecipanti riceveranno via email il link di accesso alla piattaforma.

**L'evento è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con il conferimento di 6 crediti formativi (2 crediti per ciascun incontro).**

Le sessioni saranno registrate per fini di archiviazione. L'iscrizione all'evento implica l'accettazione della policy di registrazione.

**Venerdì 29 Gennaio 2021, h. 16.30-18.15**

**Procedimenti civili in materia di famiglia e partecipazione del minore: prospettive teorico-pratiche**

Chair: ILARIA QUEIROLO

16.30 – LUCA VILLA

*Partecipazione del minore e diritto all'informazione nei procedimenti civili in materia di famiglia dalla prospettiva del giudice*

16.50 discussione

17.00 – CESARE FOSSATI

*Il diritto del minore ad essere informato nei procedimenti civili: la prospettiva forense*

17.20 discussione

17.45 – ELENA GIULIA MONTORSI

*Informare il minore nei procedimenti civili: prospettive ed esperienze dello psicologo*

18.05 – discussione e chiusura dei lavori

\*\*\*

**Venerdì 5 Febbraio 2021, h. 16.30-18.15**

**Ascolto e interesse superiore del minore nei procedimenti civili transfrontalieri in materia di famiglia**

Chair: LAURA CARPANETO

16.30 – FRANCESCO MAZZA GALANTI

*Informare il minore nei procedimenti civili dinanzi al Tribunale ordinario*

16.50 discussione

17.00 – LAURA CARPANETO

*Il superiore interesse del minore nel regolamento Bruxelles II ter*

17.20 discussione

17.30 – FRANCESCO PESCE, FRANCESCA MAOLI, ROBERTA BENDINELLI

*Il diritto del minore all'informazione nei procedimenti civili transfrontalieri: il progetto MiRI*

18.00 discussione e chiusura dei lavori

\*\*\*

**Venerdì 12 Febbraio 2021, h. 16.30-18.30**

**“Connessioni” e “disconnessioni” nel diritto processuale civile internazionale di derivazione eurounitaria: teoria e prassi**

16.30 – CHIARA ENRICA TUO

*Il principio della “lex specialis” nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la frammentazione delle regole sulla giurisdizione civile*

16.50 discussione

17.00 – PIERANGELO CELLE

*Il passeggero aereo e marittimo tra regolamento Bruxelles I bis e convenzioni internazionali*

17.20 discussione

17.45 – SIMONE CARREA

*La residenza abituale nei regolamenti europei in assenza di un regolamento “Roma-0”*

18.05 discussione

18.15 – FRANCESCA MAOLI

*I procedimenti che vedono coinvolto il minore: la ricomposizione dei diversi campi di applicazione delle regole europee*

18.30 chiusura dei lavori

## *Progetti cofinanziati dall'Unione europea*

*EN2BRIa*

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

**MiRI**

Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

## *Con la collaborazione di*

  
**Pacini  
Giuridica**

**F**amilia ISSN 2531-6796  
Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa  
Rivista di Classe A dal 2016

*Disclaimer excluding Commission responsibility – This events are co-funded by the European Union (Justice Prorgamme 2014-2018). The content of the both the above mentioned projects and their deliverables, amongst which this deliverable, represent the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains*

# Il diritto del minore ad essere informato nei procedimenti civili: la prospettiva forense



## Focus

- 1) come far arrivare al minore le informazioni necessarie alla comprensione della sua situazione, renderlo partecipe dei suoi diritti, far entrare il suo punto di vista nel procedimento.
- 2) De iure condendo: quali azioni mettere in campo per rendere effettivo questo diritto; chi può farsi carico di questa esigenza

# Il diritto del minore ad essere informato nei procedimenti civili: la prospettiva forense



Il quadro d'insieme  
29 TM  
140 Tribunali  
26 Corti d'Appello  
Quante prassi?  
Quale Giusto processo?



# Il diritto del minore ad essere informato nei procedimenti civili: la prospettiva forense



## Criticità

- riti differenziati
- chiusura alla legittimazione concorrente di altri soggetti
- ripartizione competenze art. 38 disp. att. cc

# I pilastri del Giusto processo



- Il sistema delle prove tipiche
- L'instaurazione necessaria di un contraddittorio

# Legge 28 marzo 2001 n. 149

## Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”



- Diritto del minore alla propria famiglia
- prevedendo l'assistenza del difensore, nella prospettiva di un processo più giusto, di fronte ad un tribunale per i minorenni terzo, ha cercato di spostare l'attenzione dalla rappresentanza sostanziale del minore alla difesa processuale

## La Relazione di accompagnamento alla L.149/2001



*"la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme del procedimento in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito della novellazione dell'art. 111 della Costituzione. E' quindi necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva"*

## *Quando il curatore speciale del minore?*



- *Art. 320 c.c.: se manca la persona cui spetta la rappresentanza, ovvero questi si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato*
- *Nelle adozioni: il conflitto d'interessi è in re ispa*
- *Nei procedimenti di limitazione della potestà la nomina è possibile in virtù di Corte Cost. 30.01.2002 n. 1*
- *In tutti gli altri casi dipende dalla sensibilità del singolo magistrato*

## *Il minore soggetto processuale?*



*“A differenza del minore imputato, quello che compare davanti al giudice civile, nei casi previsti dall'art. 38 disp. att. c.c. o nelle ipotesi di divorzio dei genitori, è una figura quasi inconsistente sul piano processuale: fin troppo protetta in ambito socio-familiare, ma quasi totalmente priva di tutela giuridica.*

**Protetta, ma non tutelata**” (Giuseppe Magno)

## *Quale difesa per il minore?*



- *Non si dà rilevanza all'interesse del minore se non si traduce in diritti esercitabili a ministero di difensore*
- *Il difensore deve avere una formazione specialistica*
- *Senza vera difesa, neppure l'AG può funzionare correttamente*

## Convenzione Europea sui Diritti dei Fanciulli - 25.01.1996



*Art. 4* → *il fanciullo ha diritto di chiedere personalmente la designazione di un rappresentante*

*Art. 5* → *esorta gli Stati ad attribuire questa facoltà*

*Art. 9* →

fra il minore ed il suo rappresentante si sviluppa una comunicazione circolare

## ONU Convention on the Rights of the Child - CRC 20.11.1989



*Art. 12 Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.*

*A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.*

# I principi espressi dalle Corti apicali



*Cass. 13 novembre 2020 n. 25653*

*L'ascolto diretto del minore è forma privilegiata di partecipazione*

*l'ascolto diretto dà spazio alla partecipazione attiva del minore,  
mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione  
fattori diversi, quali la personalità e la capacità genitoriali*

# I richiami alla normativa sovranazionale e convenzionale



*Corte d'Appello di Catanzaro 22.12.2020 – richiama:*

- Convenzione europea esercizio dei diritti dei fanciulli 25.1.96*
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE 7.12.2000*
- art.8 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo*



*L'ascolto del minore non ha funzione meramente ricognitiva della sua volontà deve sempre e cmq tenersi conto*

## Le aporie in tema di partecipazione del minore al processo



*si sostiene la qualità di parte sostanziale del minore (v. interventi di Cassazione e Corte Cost.), si arriva a sostenere che della volontà da lui espressa debba sempre e comunque tenersi conto, ma non si arriva a trarne come necessaria conseguenza la nomina di un difensore*

VISIONE PATERNALISTICA

## Quale spazio per il minore?



*Come e da chi viene ascoltato il minore?*

*Come e da chi è rappresentato?*



## De iure condendo: la prospettiva inglese



*L'Advocacy: gli operatori che affiancano il minore durante la separazione aiutano il ragazzo o il bambino ad esprimere in prima persona il proprio punto di vista*

*Carattere fondamentale di questo intervento: l'indipendenza da tutte le autorità e le parti*

# De iure condendo: la prospettiva francese



## Art. 338-7 Code de procedure civile

- Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.
- Quando il minore si presenta da solo all'udienza, il giudice gli comunica il suo diritto di essere ascoltato da un avvocato o da un'altra persona di sua scelta. Se il minore esercita tale diritto, l'udienza è rinviata ad una data successiva.

# De iure condendo: la prospettiva francese



## Art. 338-7 Code de procedure civile

- L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
- Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.
- L'avvocato scelto dal minore deve informare il giudice.
- Se il minore chiede di essere ascoltato da un avvocato e se non sceglie quest'ultimo, il giudice chiede al Presidente dell'Ordine di nominare un avvocato.

## *La via italiana alla tutela dei diritti dei minori?*



in una prospettiva de *iure condendo* - potrebbe passare attraverso il coinvolgimento, accanto all'avvocato, non più designato "curatore" dall'AG, bensì **difensore del minore da questi nominato**, di un esperto dell'età evolutiva, in funzione di una maggiore capacità di entrare in contatto con il mondo interiore del fanciullo

## *La prospettiva stragiudiziale?*



- corretta informazione al minore attraverso i genitori;
- possibilità di coinvolgimento di un consulente psicoforense;
- educare i genitori come dare voce ai figli;
- all'ascolto dei minori ed eventuale incarico al difensore ove emergano esigenze di tutela.

EN2BRIa

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI

Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

***Disclaimer excluding Commission responsibility - The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.***

*Informare il minore nei procedimenti civili:  
prospettive ed esperienze dello psicologo*

*Elena Giulia Montorsi  
Psicologa Psicoterapeuta*

**MiRI**  
Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831508.



# *Sentire o ascoltare il bambino?*

*non intenzionale*  
*"ho sentito un rumore"*

*intenzionale*

*"ascoltato un audio libro*  
*ogni volta che riesco"*


*MA...*

*N.B. le tempistiche non*  
*dovrebbero*  
*superare i 45 min*

*bisogna ascoltare per comprendere*  
*e non per rispondere!*



*Quando il minore ha una capacità  
di discernimento sufficiente?*



## *comportamento, clima e atteggiamento*

*il minore deve  
sentire  
istintivamente  
di potersi fidare*

*gentile e  
accogliente*

*rispetto, franchezza,  
gentilezza, empatia*

*N:B: se volete che un minore si apra deve essere profondamente  
convinto che le sue parole abbiano valore!*



## *informare, se e quando?*


*il minore si fida di  
chi gli parla*

*la persona si è  
identificata e ha un  
ruolo che può essere  
chiaro al minore*

*si è certi di cosa  
si stia dicendo*

*N.B. quando i minori vengono informati prendono ciò che viene detto loro,  
lo tengono dentro di loro e poi lo metteranno alla prova nel futuro per vedere  
se hanno fatto bene a fidarsi.*





Elena Giulia Montorsi  
Psicologa Psicoterapeuta  
Performance Coach  
Scrittrice



EN2BRIa

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI  
Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

***Disclaimer excluding Commission responsibility - The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.***



# *Il superiore interesse del minore nel regolamento Bruxelles II ter*

Laura Carpaneto – [laura.carpaneto@unige.it](mailto:laura.carpaneto@unige.it)

# BIC: «driver» dell'evoluzione del sistema «Bruxelles II»

**Cosa intendiamo per sistema «Bruxelles II»?** Reg. 1347/2000 sostituito da Reg. 2201/2003 (in vigore), che dal 1.8.2022 verrà sostituito da Reg. 2019/1111

**Perché evoluzione?** Clausola di revisione – base normativa: art. 81.3 TFUE

**Perché BIC così importante? Qualcosa è cambiato?**

1. **Trend di crescente interferenza/interazione Diritti umani e DIP**
2. **Post Tr. Lisbona:** art. 3 TEU e art. 24 Carta – ruolo (più) pro-attivo nella tutela dei diritti del minori (all'interno dell'Ue e «*nelle sue relazioni con il resto del mondo*»)
3. **Trend di crescente AP e favor divortii nei rapporti tra adulti** – contromisura: crescente attenzione al BIC

# Obiettivo del procedimento di revisione

«migliorare uno strumento che funziona in maniera corretta e ha offerto importanti vantaggi ai cittadini» (cons. 1) ... contribuendo «a rafforzare la **certezza giuridica** e a incrementare la **flessibilità**, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti» (cons. 2)

## **Missione compiuta?**

1. Struttura e ambito di applicazione
2. Regole di giurisdizione
3. Riconoscimento ed esecuzione
4. Sottrazione internazionale
5. Collocamento transnazionale (art. 82)

# 1. Struttura e ambito di applicazione

- ✓ **Strumento «doppiamente doppio»:** giur./riconoscimento ed esecuzione di decisioni, atti pubblici e accordi - materia matrimoniale/resp genitoriale - **ma ora norme uniformi su legge applicabile per minori** cons. 92
- ✓ **Completa indipendenza da materia matrimoniale** (modifica norma proroga)
- ✓ **def di minore ai fini del reg., ma coordinata con il resto del mondo** - under 18 «*inclusi coloro che abbiano acquisito la capacità di agire prima di tale età, in virtù della legge che disciplina il loro stato personale*» (es. minori emancipati) come CH 1996 (evitando sovrapposizione con CH 2000) – solo per la materia della sottrazione under 16 (come CH 1980) – v. cons. 17
- ✓ **Responsabilità genitoriale**, incluse misure di protezione (anche se rientranti nel dir pubblico) e materia di sottrazione – v. cons. 4, 5 e 7

## 2. Regole di giurisdizione: prossimità v. flessibilità

**Art. 7** – residenza abituale del minore alla data nella quale l'autorità giudiziaria è adita – *prossimità BIC in abstracto* (problemi di individuazione non risolti, v. giurisprudenza CGUE)

**Art. 8** – ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita (trasferimento legittimo)

**Art. 9** – competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore

**Art. 10** – scelta del foro – *flessibilità BIC in concreto (novità)*

## 2. Regole di giurisdizione: prossimità v. flessibilità

**Art. 11** – presenza del minore – cons. 25 **(novità)**

**Art. 12** – trasferimento della competenza all'autorità giurisdizionale di un altro SM – **flessibilità BIC in concreto**

**Art. 13** – richiesta di trasferimento di competenza da parte di un'autorità giurisdizionale di uno SM non competente **(novità)** – **flessibilità BIC in concreto**

**Art. 14** – competenza residua

**Art. 15** – provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d'urgenza – **BIC in concreto (novità)**

**Art. 16** – questioni incidentali in materia di resp genitoriale **(novità)**

# BIC in concreto: come si valuta?

Linee guida fornite dalla CGUE:

*Saponaro C-565/16* – su art. 12 Reg. 2201/2003 (che diventerà art. 10 Reg. 2019/1111)

accanto al collegamento tra minore e Stato membro, rileva il fatto che il giudice competente si trovi in una posizione idonea per giudicare e che **la scelta non pregiudichi in nessun caso gli interessi del minore** (def in negativo)

*EP c. PO C-530/18* – su art. 15 Reg. 2201/2003 trasferimento della competenza, è compatibile con il BIC quando determina un **genuino e specifico valore aggiunto** (da considerare in relazione alle regole di procedura, non alle norme sostanziali, altrimenti in contrasto con reciproca fiducia)

### 3. Riconoscimento ed esecuzione

Nuovo equilibrio tra «**BIC in abstracto**» (rapida e automatica esecuzione) / «**BIC in concreto**» (rilievo delle circostanze nel caso concreto)

- ✓ **Abolizione dell'*exequatur* (novità)**
- ✓ **Indebolimento delle decisioni privilegiate** Art. 50 rifiuto di riconoscimento se e nella misura in cui risultino incompatibili con decisioni successive in materia di resp gen sullo stesso minore rese (i) nello SM nel quale è invocato il riconoscimento, (ii) in altro SM o Stato terzo nel quale il minore risieda abitualmente (purché riconoscibile nello Stato in cui il riconoscimento è invocato) **(novità)**

### 3. Riconoscimento ed esecuzione

✓ **Sospensione e diniego** - Art. 56 per tutte le decisioni (incluse «privilegiate»)

1., 2., 3. Sospensione dell'esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa/impugnata/domanda di diniego di esecuzione/revoca certificato

**(Novità)** «4. In casi eccezionali, **su istanza della parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione o di un'altra parte interessata che agisce nell'interesse superiore del minore**, l'aut. competente per l'esecuzione o l'aut giur può sospendere il procedimento di esecuzione se l'esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli psico-fisici o psichici a causa di **impedimenti temporanei** emersi successivamente alla pronuncia della decisione o **in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze**. L'esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli psico-fisici.

5. Nei casi di cui al par 4, prima di rifiutare l'esecuzione ai sensi del par 6, l'aut competente in materia di esecuzione o l'aut giur adotta **tutte le misure adeguate per facilitare l'esecuzione** conformemente al diritto e alle procedure nazionali nonché all'interesse superiore del minore

6. Se il grave rischio di cui al par 4 ha carattere permanente, l'aut competente in materia di esecuzione o l'aut giur può, su richiesta, **rifiutare l'esecuzione della decisione.**» -

## 4. Sottrazione internazionale di minori artt. 22-29

- ✓ Capo III dedicato
- ✓ *Timing* più chiaro (5 gg Aut Centrale, 6 settimane primo grado, 6 settimane gradi superiori, esecuzione 6 settimane) (novità)
- ✓ Norma *ad hoc* per previsione di **risoluzione alternativa delle controversie** (novità)
- ✓ **obbligo di ascolto minore** (art. 26 che richiama 21)
- ✓ **Procedimento Stato di RA: è procedimento di merito** relativo all'affidamento (novità)
- ✓ **Conferma trumping order**, ma depotenziato da art. 50 e 56 (novità)
- ✓ **Art. 27** misure provvisorie e cautelari per garantire rimpatrio sicuro

## 5. Collocamento transfrontaliero art. 82

- ✓ **Ambito di applicazione:** no collocamento in vista dell'adozione o con genitori o parenti, si collocamento a fini educativi (escluso per diritto penale) - **(novità)** cons. 11
- ✓ Richiesta di consenso con **relazione (novità)** – cons. 83
- ✓ **Consenso ex ante dello SM di destinazione** (entro 3 mesi) - **(novità)**
- ✓ **Nuova richiesta di consenso** in caso di prolungamento della durata del collocamento **(novità)**

# Missione compiuta?

*... «rafforzare la **certezza giuridica** e a incrementare la **flessibilità**, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti»*

**Strumento «s sofisticato» che propone una nuova sintesi tra BIC in astratto e BIC in concreto**  
**Non resta che sperimentarne la tenuta sul piano applicativo**



*Grazie per l'attenzione*



[laura.carpaneto@unige.it](mailto:laura.carpaneto@unige.it)

EN2BRIa

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI  
Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

***Disclaimer excluding Commission responsibility - This local exchange conference was funded by the European Union's Justice Programme 2014-2020. The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.***



Università  
di Genova

DISPO DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE POLITICHE

Ciclo di incontri «Teoria e prassi  
della procedura civile  
internazionale di derivazione  
europea»

# Il diritto del minore all'informazione nei procedimenti civili transfrontalieri

5 Febbraio 2021

Francesca Maoli

*Disclaimer excluding Commission responsibility - The content of the MiRI Project (JUST-JCOO-AG-2018-831608), and its deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.*



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

**MiRI**  
Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions

# Il diritto del minore all'informazione nella prassi italiana: l'esperienza degli operatori del diritto



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UNIVERSITÀ DI VALENZIA) Facultat de Dret

Institute of Private International Law



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

# Modalità pratiche del diritto all'informazione

- Frammentazione dell'opportunità di informare il minore, e delle modalità con cui le informazioni sono trasmesse;
- L'importanza della fase di informazione/preparazione per garantire una partecipazione efficace (e non dannosa) - impostazione chiara delle fonti internazionali.
- Bilanciamento tra la necessità di informare il minore e la necessità di valutare l'opportunità stessa, le modalità e il contenuto dell'informazione sulla base di una valutazione caso per caso.
- Il diritto all'informazione è spesso percepito come un corollario del diritto all'ascolto e ad esso strumentale: ci sono margini per considerarlo un diritto autonomo e una componente del superiore interesse del minore?

# Costruire una pratica consolidata?

- Non esistono regole fisse sull'opportunità di fornire informazioni al minore **prima** dell'inizio del procedimento, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche, il contenuto e la persona incaricata.
- Gli stessi rilievi possono essere fatti con riguardo all'opportunità di informare il minore **durante** il procedimento e **all'esito** dello stesso.
- Soprattutto, non è chiaro chi sia il soggetto sul quale ricade la **responsabilità** di informare il minore.
- *Curatore speciale per il minore* - in situazioni di conflitto di interessi con i suoi genitori - non è chiaro se il curatore speciale abbia il compito specifico informare il minore prima, durante e dopo il procedimento (sebbene ciò possa avvenire in conseguenza di una scelta personale del curatore speciale). Necessaria una migliore ripartizione delle responsabilità tra i professionisti legali coinvolti in procedimenti civili relativi ai minori.

## **Procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (di rilievo nazionale o *cross-border* – regolamento (CE) n. 2201/2003)**

- Minore informato dal giudice poco prima dell'audizione.
- Contenuto dell'informazione: variabile. Dato positivo per quanto concerne la possibilità di modulare il contenuto dell'informazione rispetto alla situazione del minore / opportunità di stabilire regole e prassi più chiare.
- Assenza di una pratica consolidata circa la disponibilità di materiale di supporto adatto ai minori (per linguaggio, contenuto, ecc.).

# Procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (di rilievo nazionale o *cross-border* – regolamento (CE) n. 2201/2003)

- Assenza di pratica consolidata circa la possibilità, per il minore, di ricevere un *feedback* successivamente all'audizione.
- Assenza di pratica consolidata circa l'informazione al minore sull'esito del procedimento / decisione finale.
- L'importanza di avere a disposizione strumenti e servizi per bambini che non comprendono la lingua locale

# Sottrazione internazionale di minori (regolamento (CE) n. 2201/2003)

- Assenza di prassi consolidata / non esiste una regola fissa
- Preparazione del minore al rimpatrio, quando è emanato un ordine di ritorno?
- Chi informa il minore della decisione?

# Conclusioni

- Opportunità di esplorare riforme legislative o altre misure volte a garantire una maggiore attuazione del diritto all'informazione, che possano costituire una guida per gli operatori del diritto coinvolti in questo tipo di procedimenti.
- Modalità concrete su come fornire le informazioni e parametri orientativi per modulare il contenuto in ragione delle specificità del caso concreto per la ricerca di una soluzione che effettivamente persegua l'interesse superiore del minore.
- Necessità di promuovere un quadro giuridico più completo e chiaro, nonché una migliore preparazione di i professionisti legali che si interfacciano con i minori.

# Teoria e prassi della procedura civile internazionale di derivazione europea: la ricomposizione ed il coordinamento di un quadro normativo “falsamente unitario”



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

5 febbraio 2021

Ascolto e interesse superiore del minore nei procedimenti civili transfrontalieri in materia di famiglia

Francesco Mazza Galanti

Informare il minore nei procedimenti civili dinnanzi al Tribunale ordinario

# LA DEI DEI NELLA DEI

# CARTA DIRITTI FIGLI

## SEPARAZIONE GENITORI



**AGIA** *Autorità garante  
per l'infanzia  
e l'adolescenza*



1

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
CONTINUARE AD AMARE ED ESSERE AMATI  
DA ENTRAMBI I GENITORI E DI  
MANTENERE I LORO AFFETTI**

2

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
CONTINUARE AD ESSERE FIGLI  
E DI VIVERE LA LORO ETÀ**

3

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
ESSERE INFORMATI E  
AIUTATI A COMPRENDERE  
LA SEPARAZIONE DEI GENITORI**

4

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
ESSERE ASCOLTATI E DI  
ESPRIMERE I LORO SENTIMENTI**

5

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
NON SUBIRE PRESSIONI  
DA PARTE DEI GENITORI E DEI PARENTI**

6

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO CHE  
LE SCELTE CHE LI RIGUARDANO  
SIANO CONDIVISE  
DA ENTRAMBI I GENITORI**

7

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
NON ESSERE COINVOLTI  
NEI CONFLITTI TRA GENITORI**

8

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO  
AL RISPETTO  
DEI LORO TEMPI**

9

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
ESSERE PRESERVATI  
DALLE QUESTIONI ECONOMICHE**

10

**I FIGLI HANNO IL DIRITTO DI  
RICEVERE SPIEGAZIONI  
SULLE DECISIONI CHE LI RIGUARDANO**



EN2BRIa

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI  
Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

***Disclaimer excluding Commission responsibility - The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.***



Università  
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA

# **Il passeggero aereo e marittimo tra regolamento Bruxelles I bis e convenzioni internazionali**

Prof. Avv. Pierangelo Celle  
Associato di Diritto della navigazione  
[pierangelo.celle@unige.it](mailto:pierangelo.celle@unige.it)



Università  
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA

# Trasporto aereo

# Le fonti della disciplina

Convenzione per l'unificazione di alcune regole per il trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001.

Attuata con regolamento n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

# Le fonti della disciplina

Art. 67 Regolamento 1215/2012

«Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.»

# Le fonti della disciplina

«materia particolare»

CGUE 4 maggio 2010, causa C-533/08; CGUE 19 dicembre 2013,  
causa C - 452/12

# Le fonti della disciplina

«atti dell'Unione»

quando il Trattato internazionale pertinente è stato firmato dall'Unione a seguito di una decisione del Consiglio, esso diventa parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e, quindi, può essere interpretato e applicato dalla Corte come parte del diritto dell'Unione

CGCE 10 gennaio 2006, causa C-344/04; CGUE 9 luglio 2020, causa C-86/19; CGUE 19 dicembre 2019, causa C-532/18; CGUE 12 aprile 2018, causa C-258/16; CGUE 6 maggio 2010, causa C-63/09; CGUE 10 luglio 2008, causa C-173/07.

# Le fonti della disciplina

«atti dell'Unione»

Sul punto la giurisprudenza non è univoca:

- CGUE 7 novembre 2019 causa C-213/18: richiama sia l'art. 67, sia l'art. 71 del Regolamento 1215/2012
- Cass. SS.UU. 2020 n. 3561: richiama solo l'art. 71
- Cass. SS.UU. 2020 n. 24632: ritiene la convenzione di Montreal «norme di fonte comunitaria» al pari del Regolamento 1215/2012
- LG Bremen, 05.06.2015 - 3 S 315/14: si applica l'art. 67, non l'art. 71

# Le fonti della disciplina

«non pregiudica»

Al fine di accertare l'applicabilità delle disposizioni sulla giurisdizione della Convenzione di Montreal del 1999, occorre verificare se l'azione intentata rientri o meno nell'ambito di applicazione della Convenzione sulla base dei suoi criteri, da interpretarsi alla luce del principio di buona fede, secondo il significato ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e delle finalità, in coerenza con diritto internazionale generale, come codificato dall'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati.

# Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e regolamento 1215/2012

Domanda di risarcimento presentata da una persona che, trovandosi a bordo di un aeromobile avente come luoghi di decollo e di atterraggio una medesima località situata nel territorio di uno Stato membro, e venendo trasportata a titolo gratuito al fine di sorvolare un immobile nell'ambito di un progetto di transazione immobiliare con il pilota di tale aeromobile, abbia subito lesioni corporali a causa della caduta del suddetto aeromobile.

# Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

Al fine di determinare se la Convenzione di Montreal sia applicabile al procedimento, occorre stabilire se esso rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 2027/97, che dà attuazione alla Convenzione nell'ordinamento della UE, estendendola anche ai trasporti interni (art. 1).

Nella specie, non rientrando il responsabile nella nozione di «vettore aereo» (art. 2 del regolamento n. 2027/97), la fattispecie cade al di fuori del campo di applicazione del regolamento e, quindi, della Convenzione.

CGUE 9 settembre 2015, causa C-240/14

# **Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE**

Domanda per compenso dovuto in base al regolamento 261/2004  
in materia di indennizzo e assistenza ai passeggeri aerei

# **Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE**

I diritti fondati sulle disposizioni del regolamento n. 261/2004 rientrano in un quadro normativo distinto rispetto a quello stabilito dalla Convenzione di Montreal del 1999, per cui le norme sulla competenza internazionale previste dalla Convenzione di Montreal non si applicano alle domande presentate sulla base del solo regolamento n. 261/2004, le quali devono quindi essere esaminate alla luce del regolamento 1215/2012.

CGUE 9 luglio 2009, causa C-204/08

# Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

Il giudice di uno Stato membro investito di un'azione volta ad ottenere sia il pagamento degli indennizzi forfettari e standardizzati previsti dal regolamento 261/2004, sia il risarcimento di un danno supplementare da ritardo rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione di Montreal deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce del regolamento 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 della Convenzione

CGUE 7 novembre 2019, causa C-213/18

# Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

La domanda volta ad ottenere l'indennizzo forfettario da ritardo ex Regolamento 261/2004 e la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da ritardo ai sensi della convenzione di Montreal presentano evidenti profili di connessione: sia quanto ai presupposti di fatto, che sono identici per entrambe; sia per pregiudizialità, dal momento che, in presenza di danni eccedenti l'indennizzo di cui al Regolamento 261/04, l'importo di questo, se già percepito, va defalcato dal risarcimento, giusta la previsione di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, dello stesso.

I rapporti tra le due domande separatamente proposte dovranno dunque essere coordinati secondo le previsioni dettate, in materia di connessione, dall'art. 30 Regolamento 1215/2012.

Cass. SS.UU. 2020 n. 24632

# Esempi di applicazione del regolamento 1215/2012

Trasporto effettuato con due voli in coincidenza, eseguiti da vettori diversi, ma con un'unica prenotazione: per l'azione relativa alla richiesta di indennizzo in base al regolamento 261/2004 sussiste la giurisdizione del luogo di destinazione finale, quale luogo di esecuzione della prestazione, nei confronti di entrambi i vettori

CGUE 7 marzo 2018, cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16

# Esempi di applicazione del regolamento 1215/2012

Trasporto eseguito da un vettore domiciliato nello Stato membro A, ma convenuto in giudizio nello stato membro B, dove ha una succursale: per l'azione relativa alla richiesta di indennizzo in base al regolamento 261/2004, la giurisdizione del luogo in cui il vettore ha una succursale presuppone che la vicenda riguardi atti relativi all'esercizio della succursale o impegni assunti da quest'ultima in nome della casa madre, ove tali impegni debbano essere adempiuti nello Stato in cui tale succursale ha sede

CGUE 11 aprile 2019, causa C-464/18

# Esempi di applicazione del regolamento 1215/2012

Clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del vettore: al passeggero non si applicano le norme speciali del regolamento 1215/2012 sui contratti conclusi dai consumatori, ma se il passeggero è un consumatore tale clausola deve essere considerata abusiva in base direttiva 93/13/CEE

CGUE 18 novembre 2020, causa C-519/19

# Esempi di applicazione della Convenzione di Montreal

Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto del titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all'azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell'art. 33, primo comma della Convenzione di Montreal, ove la contrattazione e l'acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell'acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso.

Cass. SS. UU. 2019 n. 18257

# Esempi di applicazione della Convenzione di Montreal

La circostanza che una agenzia di viaggi sia legittimata ad emettere un titolo di viaggio per conto di una compagnia aerea consente di presumere che tale soggetto rappresenti un c.d. ticket office del vettore stesso, in virtù di un apposito accordo bilaterale, idoneo a qualificarlo come istitutore, mandatario od appaltatore di servizi del vettore aereo, per cui, ai fini di cui all'art. 33 Convenzione di Montreal, esso costituisce un'impresa posseduta dal vettore che ha provveduto a stipulare il contratto, radicando quindi nel luogo della sede di tale soggetto la giurisdizione.

Cass. SS. UU. 2020 n. 24632



Università  
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA

# Trasporto marittimo

# Fonti della disciplina

Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli del 1974, come modificata dal Protocollo del 2002 approvata dall'Unione europea, per quanto concerne le norme sulla giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze, con decisione 2012/23/UE del Consiglio del 12 dicembre 2011.

Attuata con regolamento 392/2009 del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

# Coordinamento tra la convenzione di Atene e regolamento 1215/2012

La decisione 2012/23/ UE del Consiglio spiega chiaramente che, mentre le norme sulla competenza di cui alla Convenzione di Atene devono prevalere sui criteri di giurisdizione stabiliti nel regolamento 1215/2012, le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni della stessa non devono avere la precedenza né sul regolamento 1215/2012, né su quelle Convenzioni di Lugano .

# Coordinamento tra la convenzione di Atene e regolamento 1215/2012

Sulla scorta della giurisprudenza in tema di trasporto aereo, si deve ritenere che per le azioni fondate sul regolamento 1177/2010 del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare trovino applicazione i criteri di giurisdizione previsti dal regolamento 1215/2012 e non quelli della Convenzione di Atene.



Università  
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA

# **L'azione diretta del passeggero contro l'assicuratore della responsabilità del vettore aereo e terrestre**

# Convenzione di Atene e Convenzione di Montreal

Sia la Convenzione di Atene, come modificata dal Protocollo del 2002 (art. 4 bis), sia la Convenzione di Montreal (art. 50) contemplano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità del vettore per i danni ai passeggeri.

Tuttavia, la Convenzione di Montreal nulla dispone in tema di azione diretta del passeggero contro tale assicuratore, che però nel nostro ordinamento è prevista dall'art. 942, secondo comma cod. nav.

La Convenzione di Atene prevede invece espressamente l'azione diretta del passeggero contro l'assicuratore (art. 4-bis).

# Convenzione di Atene e Convenzione di Montreal

Il regolamento 1215/2012 prevede in via generale i criteri di giurisdizione applicabili in caso di azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore (art. 10, secondo comma).

*Nota a piè di pagina*

# Convenzione di Atene e Convenzione di Montreal

Alla luce dei principi sopra esposti:

- stante il coordinamento previsto dall'atto di adesione tra Convenzione di Atene e regolamento 1215/2020, in base all'art. 67 del regolamento all'azione diretta del passeggero marittimo contro l'assicuratore si applicano solo i criteri di giurisdizione previsti dalla Convenzione di Atene (art. 17);
- se si ritiene che, stante l'assenza di una norma in proposito, l'azione diretta contro l'assicuratore non rientri come tale nel quadro giuridico della convenzione di Montreal, a tale azione potrebbero essere invece applicabili i criteri di giurisdizione di cui al regolamento 1215/2012, in base all'art. 67 dello stesso.

EN2BRIa

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI

Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

***Disclaimer excluding Commission responsibility - This local exchange conference was funded by the European Union's Justice Programme 2014-2020. The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.***

**UniGe**  

---

**DIGI**



Università  
di Genova

DISPO DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE POLITICHE

Ciclo di incontri «Teoria e prassi  
della procedura civile  
internazionale di derivazione  
europea»

# I procedimenti che vedono coinvolto il minore

## La ricomposizione dei diversi campi di applicazione delle regole europee

12 Febbraio 2021

Francesca Maoli



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

**MiRI**  
Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions

*EN2BR1a*

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

# L'azione dell'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile

## - In materia di famiglia

A. Separazione / divorzio / annullamento del matrimonio:

→ Competenza e riconoscimento delle decisioni: reg. 2201/2003 (+ nuovo reg. 2019/1111)

→ Legge regolatrice: reg. 1259/2010 (cooperazione rafforzata, vincola l'Italia)

B. Responsabilità genitoriale (affidamento) / sottrazione:

→ Competenza e riconoscimento delle decisioni: reg. 2201/2003 (+ nuovo reg. 2019/1111)

→ Legge regolatrice: fonte internazionale pattizia – Conv. Aja 1996

C. Obbligazioni alimentari:

→ Competenza e riconoscimento delle decisioni: reg. 4/2009

→ Legge regolatrice: Protocollo dell'Aja 2007

D. Regimi patrimoniali tra coniugi + effetti patrimoniali delle unioni registrate → reg. 1103/2016 e reg. 1104/2016 (reg. omnicomprensivi – cooperazione rafforzata, vincolano l'Italia)

E. Successioni *mortis causa* → reg. 650/2012

## - Rilevanza per la materia civile e commerciale (reg. 1215/2012) e possibili sovrapposizioni

# Coordinamento tra strumenti legislativi e standard di protezione dei soggetti vulnerabili

- La determinazione dell'ambito di applicazione dei diversi strumenti e il ruolo che rivestono gli standard di protezione del minore, che influenzano la struttura e il contenuto della normativa dell'Unione in materia di diritto di famiglia;
- L'esistenza di valori che sono immanenti nel sistema giudiziario dell'UE indipendentemente dallo strumento applicabile al caso di specie;
- Regolamenti ispirati alla valorizzazione dei diritti fondamentali del minore.

# La determinazione del campo di applicazione dei regolamenti Bruxelles *Ibis* e Bruxelles *Iibis*

**Articolo 1(2)(a) Regolamento Bruxelles *Ibis*.** «2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:  
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche [...]»

**Articolo 1(1)(e) Regolamento Bruxelles *Iibis*.** «Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:  
e) alle misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore»

**Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles IIbis), considerando n. 9:**  
«Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire i) alla designazione e alle funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e ii) alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali i genitori hanno una controversia in merito all'amministrazione dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento Bruxelles I bis [*reg. 1215/2012*]

# Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2015, causa C-404/14, Matoušková

- Una misura adottata in considerazione della capacità del minore, che mira a tutelare l'interesse superiore del minore e che è richiesta per gli atti giuridici relativi all'amministrazione dei beni che eccedono l'ordinaria amministrazione **riguarda direttamente la capacità della persona fisica** e si inserisce, per sua natura, nell'ambito di **un'azione finalizzata a soddisfare i bisogni di protezione e di assistenza dei figli**.
- La **capacità** e le **questioni attinenti alla rappresentanza ad essa collegate** devono essere valutate in base a criteri autonomi, e non devono essere trattate come questioni preliminari dipendenti dai relativi atti giuridici.
- La **nomina di un curatore** per i figli minori e il **controllo dell'esercizio della sua attività** sono questioni così strettamente legate che sarebbe inopportuno applicare regole di competenza differenti, che cambino a seconda della materia dell'atto giuridico considerato.

# Regolamenti UE e tutela dei diritti fondamentali del minore

- L'applicazione dell'uno, piuttosto che dell'altro regolamento incide sul livello di protezione dei diritti fondamentali del minore?
- Regolamento Bruxelles II*bis*: il principio del superiore interesse del minore (considerando 33); specifiche disposizioni di diritto processuale civile *uniforme* a tutela del minore (es. ascolto)

# Regolamenti UE e tutela dei diritti fondamentali del minore

- La tutela dei diritti fondamentali del minore quale diritto primario dell'Unione (art. 6 TUE), tra:
  - Carta dei diritti fondamentali UE (Art. 24)
  - I principi generali di diritto UE
  - La prospettiva di adesione alla CEDU
- Obbligo delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri di conformarsi all'*acquis* eurounitario sui diritti fondamentali del minore
- Influenza sull'interpretazione e applicazione di tutti gli strumenti di diritto derivato

EN2BRIa  
Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union  
Justice Programme 2014-2020  
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI  
Minor's Right to  
Information in EU  
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

***Disclaimer excluding Commission responsibility - This local exchange conference was funded by the European Union's Justice Programme 2014-2020. The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.***

**UniGe**  

---

**DISPO**